REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO STRATEGICO E DEL CONTROLLO SULLE SOCIETA' NON QUOTATE

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 16 dicembre 2015

Art. 1 – Controllo strategico

- 1. L'attività di controllo strategico, di cui all'art. 147ter del TUEL, mira ad accertare lo stato di attuazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica e la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.
- 2. La programmazione e la definizione degli obiettivi strategici è effettuata sulla base del programma di mandato oltre che del Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio comunale unitamente al bilancio di previsione. Gli obiettivi strategici sono declinati annualmente in obiettivi operativi "misurabili" nel Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Comunale.
- 3. L'attività di verifica consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi strategici prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella individuazione di eventuali fattori ostativi e dei possibili rimedi.
- 4. L'organo preposto al controllo strategico è il Segretario Generale tramite l'ufficio controllo di gestione con la collaborazione del Nucleo di Valutazione.

Art. 2 – Fasi del controllo strategico

- 1. Il controllo strategico si esplicita nelle seguenti fasi:
- a. <u>fase di programmazione</u>: in questa fase si avvia il processo di declinazione degli obiettivi. Partendo dagli obiettivi strategici di lungo periodo, approvati dal Consiglio Comunale sulla base del programma di mandato del Sindaco, si definiscono gli obiettivi di medio e breve periodo, rispettivamente nel documento unico di programmazione e nel piano esecutivo di gestione. La coerenza e l'integrazione tra gli strumenti di programmazione strategica dell'Ente consente di verificare la significatività degli obiettivi operativi annualmente definiti con il collegamento agli
- obiettivi strategici (di mandato) ai fini di pervenire alla loro realizzazione; b. <u>fase di controllo</u>: nel corso del mandato si provvede al monitoraggio periodico annuale del grado di realizzazione degli obiettivi rendendo report sul loro stato di attuazione;
- c. <u>fase successiva e finale</u>: verifica annuale dei risultati e valutazione delle cause di mancata o parziale realizzazione; al termine del mandato, relazione finale sull'attuazione del programma di mandato.

Art. 3 - Periodicità e strumenti del controllo strategico

- 1. I risultati del controllo strategico sono rilevati:
- a. attraverso il monitoraggio sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano esecutivo di gestione e in concomitanza con la valutazione per l'erogazione dell'indennità di risultato;
- b. in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi contenuti nel documento unico di programmazione, da parte del Consiglio comunale;
- c. entro la fine dell'esercizio successivo, mediante referto del Controllo di Gestione redatto a supporto degli amministratori e dei responsabili dei servizi;

d. a fine mandato, mediante apposita relazione, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 6/09/2011 n. 149, contenente la descrizione delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato.

Titolo II – IL CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE

Art. 4 - Ambito di applicazione e finalità

- 1. Il presente Titolo disciplina contenuti e modalità del sistema di controlli sulle società partecipate non quotate con particolare riferimento alle società controllate, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., dal Comune di Vimercate.
- 2. Per le società partecipate nelle quali il Comune detiene una partecipazione che non consenta il controllo, il Regolamento rappresenta una sintesi di principi di comportamento cui ispirarsi tenuto conto che la diretta applicazione presuppone la condivisione degli altri soci.
- 3. Con il presente regolamento ci si vuole monitorare la coerenza dell'attività societaria rispetto:
 - Alla missione istituzionale dell'ente;
 - All'effettiva produzione di servizi di interesse generale, nonché in merito ai relativi costi/benefici;
 - All'appropriatezza del modulo gestionale;
 - Alla comparazione con i vantaggi/svantaggi e con i risparmi/costi/risultati offerti da possibili moduli alternativi;
 - Alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale

Art. 5 – Metodologia

- 1. L'Amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali e strategici, secondo standard di qualità e quantità, cui deve tendere la società.
- 2. Nel corso dell'esercizio il Comune, attraverso i responsabili ai quali le società partecipate sono assegnate, provvede a:
- a) richiedere bilanci ed ogni altra documentazione contabile/gestionale necessaria all'Ente;
- b) monitorare i servizi erogati in funzione dei contratti in essere con il Comune in ordine alla qualità ed efficienza degli stessi;
- c) vigilare sull'osservanza da parte delle partecipate dei vincoli normativi vigenti in materia di finanza pubblica.
- 3. In esito alle verifiche effettuate dai Responsabili di cui al comma precedente, laddove si riscontrino anomalie nella gestione delle società, e fatti salvi gli adempimenti e le eventuali denunce e segnalazioni obbligatorie per legge, si attiveranno le necessarie azioni correttive, mediante proposta asseverata dal Collegio dei revisori che verrà inviata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e al Legale rappresentante della società partecipata per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 6 – Competenze in materia di indirizzo e controllo delle società partecipate

1. Il Consiglio Comunale esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sulle attività delle Società adottando le deliberazioni con le quali si approva:

- a) lo schema di statuto per le Società direttamente controllate dal Comune di Vimercate;
- b) l'eventuale costituzione o l'assunzione di una nuova partecipazione societaria;
- c) l'alienazione delle partecipazioni societarie detenute;
- d) le concessioni di garanzie di qualsiasi genere alle società partecipate che impattano sul bilancio comunale;
- e) gli aumenti di capitale, anche in natura, i versamenti per ripiano perdite, le riduzioni di capitale, ed in genere ogni operazione sul capitale sociale delle partecipate, salvo le mere riallocazioni delle poste del Patrimonio Netto del bilancio delle medesime, senza esborsi a carico dei soci, demandate alla Giunta Comunale;
- f) la definizione, nell'ambito delle finalità declinate nei documenti di Programmazione del Comune, degli obiettivi gestionali cui devono tendere le società in termini di efficacia, efficienza ed economicità.
- 2. I bilanci delle società partecipate sono resi disponibili tramite pubblicazione sul sito dell'ente.
- 3. La Giunta Comunale esercita le seguenti competenze in materia di controllo delle società partecipate:
- a) definisce negli atti di programmazione gli obiettivi gestionali con i relativi parametri quantitativi e qualitativi di misurazione in relazione alle finalità individuate per le società nei documenti di Programmazione del Comune;
- b) definisce le direttive in materia di personale.
- 4. Il Sindaco nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:
- a) partecipa, anche mediante soggetto di volta in volta delegato, all'assemblea della Società ed esprime il proprio voto anche sulla base degli eventuali indirizzi formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta a seconda della competenza di cui sopra;
- b) partecipa, anche mediante soggetto di volta in volta delegato, alle riunioni dei Soci o dei comitati di coordinamento previsti dai patti di sindacato o da altri strumenti convenzionali;
- c) nomina degli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale per i quali lo statuto delle società partecipate prevede tale facoltà ai sensi dell'art. 2449 del c.c.
- 5. La struttura preposta al controllo delle società partecipate, anche mediante la collaborazione delle Direzioni competenti per materia.

Art. 7 - Regolamenti

La gestione della società deve ispirarsi ai principi di legalità, efficacia, efficienza ed economicità. Pertanto tutte le attività inerenti l'organizzazione e la gestione dei servizi generali, l'assunzione e l'organizzazione del personale, l'affidamento di incarichi professionali e le procedure di acquisizione di beni e servizi dovranno essere uniformate ai principi di carattere generale vigenti per le Pubbliche Amministrazioni e alla normativa specifica destinata a regolamentare l'attività delle Società a totale o parziale partecipazione pubblica.

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE'

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 16 dicembre 2015, n. 66, pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, e cioè dal 24 dicembre 2015 all'8 gennaio 2016.

ESECUTIVITA'

Ai sensi di legge (art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 16 dicembre 2015 è diventata esecutiva in data 4 gennaio 2016.

PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 30 giorni consecutivi e cioè dal 29 dicembre 2015 al 28 gennaio 2016 (Reg. n. 1773)

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è entrato in vigore in data 14 gennaio 2016.